

R.F.C.P. N.24/2013

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
SEZIONE VII FALLIMENTARE

2013 7497/13

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

- Dott. Vincenzo Basoli - Giudice
Dott. Daniela Canepa - Giudice
Dott. Franco Davini - Giudice relatore

Ha pronunciato il presente

DECRETO

Sentito il Giudice Delegato.

Visti gli atti del procedimento ed in particolare:

- il decreto di sospensione dei contratti bancari del 28 maggio 2013;
- il provvedimento di proroga della sospensione dei contratti bancari fino al 26 settembre 2013;
- le memorie depositate dalle parti relative alle possibili interpretazioni della normativa ed alle caratteristiche di ciascun rapporto di conto corrente di cui si chiede lo scioglimento.

Rilevato che nella domanda di concordato con riserva ex art. 161,6' comma L.F. depositata dalla Meccanocar S.r.l. era presente ai sensi dell'art. 169 bis L.F. la richiesta di scioglimento dai contratti bancari in corso con Monte Paschi di Siena, Unicredit, Banco Popolare, Cassa di Risparmio di Firenze-Banca Intesa, Banca Intesa, Cassa Risparmio di Volterra, Banco di Desio, Carige S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro.

Am. Pr.

Sottolineava la Meccanocar S.r.l. che a seguito della crisi della propria partecipata spagnola il proprio fatturato era sceso dai 31.600.000 Euro del 2009 ai 28.800.000 Euro del 2012.

Per il 2013 era prevista una ulteriore contrazione del fatturato a 23.900.000 Euro ma erano state prese misure per riportare il fatturato ai livelli almeno ai livelli del 2012 nel 2017.


Tuttavia per poter andare avanti era essenziale disporre della liquidità necessaria e salvare così 380 posti di lavoro in Italia e 70 in Francia.

In attesa di un'eventuale nuova finanza o di qualcuno che volesse rilevare l'azienda, l'unico modo per proseguire era di evitare che le banche mediante compensazione incamerassero degli incassi a scadere per Euro 1.983.444,00 e che tali somme, percepite direttamente dalla Meccanocar, fossero impiegate in azienda per i pagamenti essenziali.

Secondo la ricorrente infine, non spettava alle banche alcuna indennità per lo scioglimento dai contratti potendo il correntista recedere in qualsiasi momento dal contratto bancario; in ogni caso l'eventuale indennità non doveva essere superiore all'1%.

Rilevato che le banche interessate hanno chiesto la revoca della sospensione dei contratti bancari (concessa dal Tribunale), la restituzione delle somme nel frattempo percepite dalla Meccanocar ed il rigetto dell'istanza di scioglimento.

Richiamando della giurisprudenza edita successivamente al decreto di sospensione emesso da questo Tribunale (*Tribunale di Vicenza in data 25 giugno 2013 e Corte di Appello di Brescia 29 maggio 2013*) le resistenti ritenevano inapplicabile l'art. 169 bis L.F. agli sconti ed alle anticipazioni bancarie; i rapporti in corso di esecuzione dovevano infatti essere identificati



solo nei rapporti contrattuali non ancora eseguiti da entrambe le parti nell'ambito di un rapporto sinallagmatico; ne rimanevano fuori tutti i contratti con prestazioni unilaterali e quelli in cui una delle prestazioni fosse stata eseguita; nel contratto di sconto bancario o di anticipazione su fatture, anche nel caso di mancata formale cessione alla banca del credito verso il terzo da parte dell'impresa correntista, gli istituti di credito avevano già svolto la loro prestazione ed era pertanto ingiusto penalizzarli impedendo loro di ricevere la controprestazione.

Il Tribunale osserva quanto segue.

Il decreto legge 22 giugno 2012 n.83 convertito con la Legge 7 agosto 2012 n.134 ha introdotto nella Legge Fallimentare l'art. 169 bis che prevede: *"Il debitore nel ricorso di cui all'art. 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni prorogabili una sola volta.*

In tali casi il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato inadempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72 ter e 80 primo comma'

Questa norma è radicalmente innovativa rispetto alla situazione precedente, sia in quanto prima della sua introduzione non vi erano dubbi che in caso di

Man B.

TRIBUNALE

concordato preventivo i contratti stipulati dovessero continuare ad essere eseguiti, sia perché l'articolo prevede uno scioglimento del contratto potenzialmente idoneo a cagionare un danno all'altro contraente che viene però pagato in moneta fallimentare.

In altri termini la Legge per salvare l'impresa che presenta la domanda di concordato sacrifica scientemente la posizione di alcuni dei suoi contraenti.

Se si aggiunge a questi elementi il fatto che la norma ha molti punti di incerta interpretazione si comprende come, mano a mano che si è cominciato ad applicare l'art. 169 bis L.F., siano cominciate le diverse interpretazioni e sia in crescita sia in dottrina che in giurisprudenza un orientamento, non privo di giustificazioni, di "resistenza interpretativa" volto a ridimensionare il ruolo della norma ed a contenere i suoi potenziali effetti dannosi.

I punti dove è maggiormente acceso il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sono due:

- se sia possibile disporre lo scioglimento del contratto anche in caso di domanda di concordato preventivo con riserva;
- se i contratti che possono essere sciolti siano solo quelli a prestazioni totalmente o parzialmente inquisite da entrambe le parti di cui all'art. 72 della Legge Fallimentare oppure se l'ambito di applicazione dell'art. 169 bis L.F. sia più ampio.

Come si vedrà il Tribunale di Genova, pur nutrendo non pochi dubbi, ha scelto al momento di seguire l'interpretazione più lata sia perché gli argomenti a favore della tesi più restrittiva, pur pregevoli, non paiono insuperabili, sia soprattutto perché nel caso concreto sottoposto in base alla documentazione agli atti lo scioglimento dai contratti bancari era l'unico modo per garantire una miglior soddisfazione del ceto creditorio.


[Handwritten signature]



La giurisprudenza attualmente è divisa fra un primo orientamento secondo il quale non è possibile chiedere lo scioglimento dei contratti bancari in presenza di una domanda di concordato preventivo con riserva (cfr. *Trib. Verona 30 ottobre 2012; Trib. Pistoia 30 ottobre 2012*, il quale però ammette la possibilità di un provvedimento di sospensione; *Tribunale di Vicenza 25 giugno 2013* su identiche posizioni del Tribunale di Pistoia; *Appello Brescia 29 maggio 2013*) ed un secondo orientamento fino ad oggi prevalente che ritiene ammissibile la domanda anche in tale fase procedurale (cfr. *Tribunale Mantova 27 settembre 2012; Tribunale Terni 12 ottobre 2012; Tribunale La Spezia 24 ottobre 2012; Tribunale Como 5 novembre 2012; Trib. Biella 13 novembre 2012; Tribunale di Modena 28 novembre 2012; Tribunale Ravenna 24 dicembre 2012; Trib. di Monza 16 gennaio 2013 e 21 gennaio 2013, Tribunale Catanzaro 23 gennaio 2013; Trib. Roma 20 febbraio 2013; Tribunale Piacenza 27 marzo 2013; Trib. Novara 4 aprile 2013*).

Il Tribunale, tenuto conto del dibattito dottrinale – nel quale si contrappongono opinioni puntualmente motivate e tuttavia contrastanti - e giurisprudenziale del quale si è sopra riferito in estrema sintesi, ritiene che la soluzione di ammissibilità, anche nella fase del c.d. concordato in bianco, dell'istanza di scioglimento contrattuale possa ricevere adeguato sostegno dalle considerazioni che seguono e che in sostanza possono compendiarsi, da un lato, nell'assenza di interpretazioni della normativa certe a tal punto da escludere che il legislatore abbia inteso non consentire la proposizione (nella predetta fase processuale) di tale istanza e, d'altro lato, dalla considerazione che anche nella predetta fase possano ritenersi sussistenti e concretamente ravvisabili, sulla base di una esposizione di progetti, che possono accompagnare la

Am. Dan.




presentazione della domanda di preconcordato in bianco ed anche necessariamente l'istanza di scioglimento, che consentano di inquadrare tale istanza (di scioglimento) e gli effetti che da essa l'imprenditore intende ricavare in un programma che, se pure non ancora concretamente e finalmente delineato, sia già apprezzabile in tutte le sue implicazioni e fornisca concreti elementi di obbiettiva valutazione delle finalità che si intendono raggiungere con lo scioglimento contrattuale.

In ordine al primo punto controverso va rilevato:

- l'articolo 169 bis L.F., introdotto con la stessa legge che ha introdotto il sesto comma dell'art. 161 L.F. prevede che *"il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161 puo' chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore puo' essere autorizzata la sospensione del contratto per non piu' di sessanta giorni, prorogabili una sola volta"*; il riferimento letterale al ricorso di cui all'art. 161 L.F. senza alcuna distinzione fra primo e sesto comma proprio da parte della Legge che ha introdotto il sesto comma comporta il richiamo ad ogni ricorso contenente domanda di concordato preventivo previsto dall'art. 161 L.F., incluso quello per concordato preventivo con riserva di cui all'art. 161, 6 comma L.F. (nonché alla possibilità che il procedimento sfoci in un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis L.F. primo comma);

- come già detto il richiamo all'art. 161 nella sua interezza è più che sufficiente; alcuni interpreti però si domandano come mai l'art. 182 quinquies L.F. richiami espressamente l'art. 161, 6' comma e se ne vorrebbe trarre argomento per limitare l'ambito di applicabilità della




norma; in realtà dal punto di vista lessicale dire tutti "sono convocati alla riunione i componenti della commissione" o "sono convocati alla riunione i componenti della commissione incluso tizio" è lo stesso; l'art. 182 quinquies L.F. inoltre si riferisce non solo al concordato preventivo ma anche alla domanda di omologa di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis primo comma, L.F. ed alla proposta di accordo ex art. 182 bis sesto comma L.F.; proprio il richiamo a queste due ultime fattispecie ha indotto per prudenza il Legislatore a fare espressamente il doppio richiamo ai due commi dell'art. 161 per evitare dubbi interpretativi, ma tale richiamo minuzioso non costituisce certo una regola necessaria;

- il riferimento al fatto che prima dell'ammissione il Tribunale provvede collegialmente corrisponde proprio al periodo intercorrente fra proposizione della domanda con riserva e deposito di piano, proposta e documentazione e richiama le disposizioni sulle autorizzazioni a compiere atti di straordinaria amministrazione;

- lo scioglimento dai contratti in corso rientra in senso lato fra le disposizioni protettive disposte dal Legislatore per favorire il buon esito della domanda di concordato; dal punto di vista sistematico appare incongruo ritenere sussistente in questo caso una eccezione all'anticipazione degli effetti protettivi della domanda di concordato alla domanda di concordato preventivo con riserva, tenuto conto anche che, dal punto di vista del fine perseguito dal Legislatore, ossia favorire il buon esito della proposta di concordato preventivo, non vi è ragione per differenziare le due situazioni;

- la tesi della contraddittorietà fra gli effetti provvisori impliciti in una domanda di concordato con riserva e la stabilità e definitività che



determina una decisione sulla sorte dei contratti, pur cogliendo nel segno sul carattere "pericoloso" della norma, finisce per provare troppo perché contrasta con il fatto che anche la proposizione della completa domanda di concordato, momento in cui è pacifico che possa essere presentata la domanda di scioglimento dai contratti, non stabilizza la situazione in quanto l'ammissione alla procedura di concordato può essere respinta dal Tribunale, la proposta può esser modificata dal proponente ex art. 175, 2' comma L.F., la proposta concordataria ammessa può non essere approvata dall'adunanza dei creditori, il Tribunale può rigettare la richiesta di omologazione della proposta approvata dai creditori, il concordato preventivo omologato può essere risolto; insomma esiste comunque la possibilità che i sacrifici imposti ai terzi contraenti siano stati inutili (oltre che dannosi per gli stessi).

Poste queste considerazioni attinenti alla interpretazione delle norme che regolano la fattispecie va posta l'attenzione sul secondo aspetto della questione che a sua volta, come si è sopra accennato, attiene alla rappresentazione al Tribunale delle conseguenze che lo scioglimento contrattuale richiesto è destinato a provocare e la sua idoneità a recare beneficio alla masse dei creditori.

Una tale rappresentazione costituisce obbligo dell'imprenditore (che presenta la domanda di scioglimento di un contratto inserita in una domanda di concordato con riserva) che dovrà quindi specificare la situazione dell'impresa, il tipo di proposta concordataria che sta preparando e l'utilità che deriva al futuro concordato dallo scioglimento del rapporto contrattuale.

Una volta che nel ricorso, o come nel presente caso, anche in una memoria integrativa, vengano dati elementi sufficienti per capire la probabile natura dei

futuri piani e proposta, unitamente ai dati relativi ai contratti di cui si chiede la sospensione, vi sono elementi sufficienti per procedere alla valutazione richiesta dalla Legge e non vi è ragione per rifiutare lo scioglimento a priori.

In tal senso – sul versante della ritenuta insussistenza di ragioni ed interpretazioni, di inammissibilità dell'istanza – depone anche la facoltà del Tribunale recentemente introdotta di nominare il Commissario Giudiziale anche nella fase di cui all'art. 161, 6' comma, con la conseguente possibilità per il collegio di acquisire dati ed effettuare valutazioni inerenti agli aspetti di coerenza e funzionalità dell'istanza di scioglimento rispetto alla tipologia del futuro concordato.

Essendo un intervento sui rapporti con un terzo, è un principio di civiltà giuridica ed è importante ai fini di una corretta decisione sentire il parere della controparte contrattuale.

Il Tribunale di Genova aderisce pertanto all'orientamento giurisprudenziale (*Trib. di Monza 16 gennaio 2013 e 21 gennaio 2013, Tribunale Novara 3 aprile 2013; Tribunale Piacenza 27 marzo 2013; Trib. Novara 4 aprile 2013*) che ritiene necessario instaurare una qualche forma di contraddittorio con le controparti contrattuali per meglio valutare la opportunità della risoluzione.

La norma in verità non prevede la necessità di questo contraddittorio; tuttavia, tenendo conto dei poteri del Tribunale di assumere informazioni e tenendo della delicatezza della scelta, che può incidere anche su posizioni di soggetti terzi pare al collegio preferire una posizione più attenta e garantista.

Si potrebbe forse in astratto distinguere fra i casi in cui in base alla normale disciplina contrattuale la parte può recedere dal contratto in qualsiasi momento (e per cui l'art. 169 bis sarebbe probabilmente superfluo), ipotesi in cui non sarebbe necessario questo contraddittorio, dai casi in cui la normativa di cui

Am. D.

all'art. 169 bis. L.F. conferisce all'imprenditore in concordato preventivo la possibilità di derogare alla normativa contrattuale.

Tuttavia ritiene il Collegio preferibile evitare di creare tanti sottocasi con sub procedimenti differenziati e seguire un unico schema processuale.

Nelle more della decisione, qualora il tempo necessario per giungere ad una decisione precluda il raggiungimento dello scopo che l'imprenditore si propone, è possibile disporre la sospensione del rapporto contrattuale come previsto dall'art. 169 bis L.F.; tale sospensione può essere disposta anche se non espressamente richiesta perché può essere considerata implicita nella domanda di autorizzazione alla risoluzione (cfr *Tribunale Piacenza 27 marzo 2013*).

Occorre a questo punto domandarsi a quali contratti sia applicabile l'art. 169 bis L.F. .

La norma al primo comma parla di "*contratti in corso di esecuzione*" senza escludere alcun tipo contratto .

L'individuazione dei contratti a cui non si applica la norma avviene negli ultimi due commi dell'art. 169 bis L.F. e sono:

- la clausola compromissoria anche se contenuta in contratti che possono essere sciolti;
- i rapporti di lavoro subordinato;
- il contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto (art. 72 ottavo comma L.F.) ai sensi dell'art. 2645 bis c.c. avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero in immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente (art. 72, ottavo comma L.F.);

M. M.

-il finanziamento di cui all'art. 2447 bis primo comma lettera b) del c.c. quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione (art. 72 ter L.F.);

-i contratti di locazione di immobili (art. 80 primo comma L.F.).

Dalla combinazione del primo e degli ultimi commi di cui all'art. 169 bis L.F. si ricavava che tutte le categorie di contratti ad eccezione di quelli esclusi possono essere oggetto di richiesta di risoluzione.

La tesi dottrinale e giurisprudenziale (*cf. Tribunale di Vicenza 25 giugno 2013*) che riduce tali contratti a quelli sinallagmatici con prestazione non eseguite da entrambe le parti non trova pertanto nessun supporto nella lettera della Legge. Questa posizione si fonda principalmente su una ricostruzione di carattere sistematico, che estende l'art. 72 L.F. sui rapporti pendenti nel fallimento.

Anche se si tratta di una posizione estremamente diffusa in dottrina, in proposito dal punto di vista sistematico si devono fare quattro osservazioni:

-come già detto dal punto di vista letterale l'art. 169 bis L.F. è autosufficiente prevedendo tutti i contratti tranne le ipotesi espressamente escluse;

-l'articolo 169 L.F. non richiama fra le norme applicabili al concordato preventivo l'art. 72 L.F.; il mancato richiamo impedisce pertanto di utilizzare in via di interpretazione sistematica l'art. 72 L.F. per limitare l'area dei contratti oggetto dell'art. 169 bis L.F.;

-l'esclusione specifica dall'ambito dell'operatività dell'art. 169 bis L.F. del contratto di finanziamento per un unico affare porta, applicando l'argomento a contrario, a ritenere ammissibile l'applicazione dell'art. 169 bis L.F. a tutti gli altri contratti di finanziamento, ed è noto che a livello dottrinale lo sconto bancario e le varie forme di anticipazioni su fatture sono visti come forme di finanziamento garantite dal credito verso il terzo;

-l'articolo 169 bis L.F. usa inoltre l'espressione "*contratti in corso di esecuzione*" che è un concetto diverso da "*se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti*" contenuto nell'art. 72 L.F. in quanto non richiede che entrambe le parti debbano ancora adempiere alle proprie obbligazioni ma richiede solo che almeno una delle parti debba completare la propria obbligazione.

Non si può pertanto limitare l'applicabilità dell'art. 169 bis L.F. ai contratti di cui all'art. 72 L.F. e si può pertanto giungere alla conclusione che lo scioglimento dal contratto ex art. 169 bis L.F. può essere richiesto per tutti i contratti non espressamente esclusi dalla norma ed in cui almeno una parte debba adempiere alle proprie obbligazioni.

Pertanto non è possibile negare che si possa sciogliersi da un contratto bancario di anticipo su fatture o su ricevute bancarie sulla base della considerazione che la banca (che non ha ancora provveduto all'incasso) ha già erogato il credito.

Alla luce di quanto esposto si devono esaminare i diversi rapporti bancari di cui si chiede la sospensione.

I contratti relativi a conti correnti ordinari in corso possono sicuramente essere oggetto di richiesta di sospensione.

Lo sconto bancario come definito dall'art 1858 c.c., ossia come il contratto con il quale la banca previa deduzione dell'interesse anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante cessione, salvo buon fine, del credito è stato visto dalla dottrina ora come un sotto tipo di compravendita (posizione risalente ed isolata), ora come una forma di mutuo con la cessione di credito con funzione di garanzia, ora come contratto di liquidità.

M. M.

In ogni caso è pacifico che gli obblighi dello scontatario sono il pagamento degli interessi in via anticipata alla banca ed una obbligazione restitutoria consistente nella restituzione delle somme avute in anticipo se il debitore ceduto rimanga inadempiente.

Pertanto la cessione del credito se perfezionata nelle forme di Legge, ossia con la notifica della cessione al debitore, non può essere più toccata in quanto prestazione già eseguita (anche perché qui non siamo di fronte ad una risoluzione del contratto ma alla diversa figura dello scioglimento che non incide sulle prestazioni già eseguite). Quindi la Banca ora creditrice del terzo debitore può in ogni caso riscuotere il suo credito.

Lo stesso discorso vale con lo sconto di cambiali in cui con la girata si realizza la cessione e per lo sconto di tratte documentate.

Diverso il caso di anticipazioni bancarie su fatture o su ricevute bancarie o su presentazione di un certo portafoglio di ordini.

In questo caso, anche leggendo il mandato dell'incasso come una forma di mandato in rem propriam, non siamo in presenza di una cessione ormai eseguita in quanto il meccanismo opera a seguito del versamento del credito sul conto corrente e dell'operare della compensazione; nulla impedirebbe ad esempio al debitore di pagare il suo debito direttamente all'imprenditore.

Il disposto dell'art. 169 bis L.F. rende poi possibile superare il carattere originariamente non revocabile di tale mandato.

La Meccanocar aveva i seguenti conti correnti.

Presso il **Monte dei Paschi di Siena** :

-conto corrente n. 21820672/37 presso filiale di Ponsacco consistente in un rapporto di anticipazione per anticipi su fatture;

Man Dan



-conto corrente n. 40362308/37 presso la filiale di Forcoli rapporto di anticipazione per anticipazioni e/o finanziamenti a breve termine;

-conto corrente n. 3344/53 presso filiale di Ponsacco conto corrente ordinario con affidamento di Euro 1.000.000,00 utilizzabile come promiscua tra anticipi su crediti e documenti salvo buon fine senza notifica ed anticipo ricevute salvo buon fine;

-conto corrente n. 3129/06 presso la filiale di Ponsacco era un conto evidenza relativo al portafoglio effetto ricevute salvo buon fine;

-conto corrente anticipo import.

-conto corrente 4302/05 in cui vi è una linea di credito garantita da un pegno

Presso la **Banca Intesa** vi erano:

-conto corrente anticipo fatture 615219646864

-conto corrente ordinario 03178/0000/45000107

-conto corrente SBF 86045031

con anticipi relativi ad importi di ricevute bancarie

Presso la **Cassa di Risparmio di Firenze** vi erano:

-conto corrente anticipo fatture Italia 1322C00

-conto corrente ordinario 101C00

-conto corrente SBF 101C84

in cui avvenivano anticipi su ricevute bancarie

Presso il **Banco di Desio Brianza**:

-conto anticipo fatture Italia 152959;

-conto corrente ordinario 152901

-conto corrente ordinario 152900

-Conto corrente sbf 152918

ove vi erano anticipi su ricevute bancarie

Man...

Presso la **Cassa di Risparmio di Volterra** :

- conto corrente ordinario 10002030 con acconti corrisposti in relazione a ricevute bancarie
- conto corrente salvo buon fine 15012030 con mandato all'incasso conferito alla Banca;

Presso la Banca Carige S.p.A.


- conto anticipo fatture Italia 177001/20
- conto corrente ordinario 7781/20
- conto corrente Salvo buon fine n. 107024061 con mandato all'incasso alla Banca

vi erano antiopi su ricevute bancarie

Presso la **Unicredit**:

- conto corrente anticipo fatture Italia 500092848 con saldo pari a zero
- conto corrente ordinario 500044168 son esposizione per apertura di credito
- conto corrente SBF 500044168 con esposizione per presentazione di ricevute Bancarie il cui pagamento era previsto dopo la presentazione del concordato nonché sempre presso Unicredit
- conto corrente anticipo fatture estere n. 1002775636 già estinto in data anteriore al concordato
- conto corrente anticipo fatture estere n. 1002775786 già estinto in data anteriore al concordato
- conto corrente anticipo fatture estere n. 1002811408 già estinto in data anteriore al concordato
- conto corrente anticipo fatture estere n. 1002864465 già estinto in data anteriore al concordato

M. M.

- 
- conto corrente anticipo fatture estere n. 1002914703 con anticipo girocontato in finanziamento a breve
 - conto corrente anticipo fatture estere 1002934974 con anticipo girocontato in finanziamento a breve
 - conto corrente anticipo fatture estere 1002982122 con anticipo girocontato in finanziamento a breve
 - conto corrente anticipo fatture estere 1003036503 con anticipo girocontato in finanziamento a breve
 - conto corrente anticipo fatture estere 660893081164 con saldo pari a zero

Presso il **Banco Popolare:**

- conto corrente anticipo fatture Italia n. 186 a saldo zero
- conto corrente ordinario n. 141250
- conto corrente tecnico n. 35608334

in cui i versamenti da ricevere sono in relazione ad anticipi su ricevute bancarie ed a bonifici di fatture non oggetto di presentazione alla Banca a mezzo di lista


Presso la **Banca Nazionale del Lavoro:**

- conto corrente anticipo fatture Italia n. 280029
- conto corrente ordinario n. 9171
- conto corrente finanziamento estero n. 280048
- conto corrente SBF n. 235002

su cui vi sono anticipi su ricevute bancarie.

Richiamando quanto già detto più sopra circa i contratti di cui può essere chiesto lo scioglimento ed esaminando tali conti correnti e le operazioni di anticipi e di aperture di credito emerge che la Meccanocar può chiedere per tutti questi conti correnti lo scioglimento ai sensi dell'art. 169 bis L.F. .





Circa l'opportunità dello scioglimento da tali contratti bancari, come segnalato dalla Meccanocar, la liquidità resa disponibile dallo scioglimento dei contratti permette di mantenere in vita l'impresa, con risultati attivi, come dimostrano le relazioni depositate nel corso di questi mesi, e di potere meglio organizzare o l'entrata di nuovo capitale o la cessione dell'azienda a terzi.

Gli elementi di valutazione documentale acquisiti permettono di prevedere che dall'accoglimento dell'istanza di scioglimento conseguano risultati della procedura quindi per i creditori certamente ed ampiamente superiori rispetto a quelli ottenibili con una azienda priva di dipendenti, con gli agenti ed i clienti passati alla concorrenza (che fino ad oggi nonostante i tentativi fatti non è ancora riuscita a sottrarre alla Meccanocar la sua rete di agenti) e con l'attivo ridotto agli immobili aziendali e ad un magazzino di componenti di incerta collocazione.

Infatti la valutazione dell'opportunità dello scioglimento deve essere operata in base al principio della miglior soddisfazione dei creditori nel loro complesso, indicato espressamente dall'art. 182 quinquies e dall'art. 186 bis L.F. ma estendibile, conformemente a quanto sostenuto dalla miglior dottrina, anche ad altre ipotesi fra cui questa.

E' opinione concorde che l'indennizzo non possa essere stabilito dal Tribunale Fallimentare ma che, salvo accordo, debba essere determinato su domanda dell'altra parte del contratto dal giudice ordinario.

Ne segue che nel piano del concordato in relazione a tale indennizzo dovrà essere predisposto un apposito fondo rischi.





Ai fini del calcolo delle maggioranze in sede di adunanza dei creditori appare comunque necessario indicare come determinare il credito delle banche indennizzo incluso.

La falcidia legata al concordato non può essere considerata ai fini dell'indennizzo essendo la stessa considerata come debito anteriore al concordato.

Trattandosi di un contratto di finanziamento di fatto prolungato contro la volontà del finanziatore, appare ipotizzabile un indennizzo, da aggiungersi alla somma che la Banca doveva incassare, pari almeno agli interessi al tasso applicato con l'anticipazione protratto fino alla data del previsto pagamento nel concordato del capitale.

Man P...

P.Q.M.

Autorizza la Meccanocar S.r.l. C.F./P. IVA n. 00831550108 a sciogliersi con effetto dalla proposizione della richiesta dai seguenti contratti bancari:

- presso la Banca Carige conti correnti n. 17701/20, 7781/20, 107024061;*
- presso la Banca Intesa San Paolo conti correnti n. 615219646864; 450001/07; 86045031;*
- presso il Banco di Desio Brianza conti correnti n. 152959; 152901, 152900, 152918;*
- presso il Banco Popolare conti correnti n. 186, 141250, 35608334;*
- presso la Banca Nazionale del Lavoro conti correnti n. 280029, 9171, 280048, 235002;*
- presso la Cassa di risparmio di Firenze conti correnti n. 1322C00, 101C00, 101C84;*
- presso la Cassa di risparmio di Volterra conti correnti n. 10002030, 15012030;*



-presso il Monte dei Paschi di Siena conti correnti nn. 2182067237, 4036230826, Conto anticipazione importi, 334453, 312906, 4303/95;

-presso Unicredit conti correnti nn. 1002775636, 1002775786, 1002811408, 1002864465, 1002914703, 1002934974, 1002982122, 1003036503, 660593081164, 500092848, 50044168 c/c ordinario e C/SBF.

Dichiara inammissibile le domande formulate dal Monte dei Paschi di Siena, dalla Cassa di risparmio di Volterra, dalla Unicredit, dalla Carige S.p.A., dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., dal Banco di Desio e della Brianza di corresponsione da parte della Meccanocar di un importo pari alle somme incassate a seguito della sospensione dei contratti.

Stabilisce che ai soli fini dell'adunanza dei creditori e del voto sulla proposta di concordato l'indennizzo dovuto si quantifichi in un importo pari agli interessi al tasso applicato con l'anticipazione applicati sul capitale dato a finanziamento dalla data del presente provvedimento protratto fino alla data del previsto pagamento del capitale e degli interesse nel concordato.

Genova li 17 ottobre 2013

Il Giudice relatore

Dott. Franco Davini

Il Presidente

Dott. Vincenzo Basoli

Depositato in Cancelleria

4.11.13

Il Segretario
GIUDIZIARIO
MARIO BASOLI

E' copia conforme all'originale
Genova li 5.11.13

FUNZIONARIO
MARIO BASOLI

